



GIUSTIZIA SPORTIVA

IL GIUDICE SPORTIVO OPES EQUITAZIONE

AVVOCATO VALERIA M. LO SCHIAVO



Pr.3.22 del 25 Agosto 2022

In seguito alla segnalazione del Procuratore inoltrata all'Ufficio degli Organi di Giustizia Sportiva in data 14/09/2022, veniva sottoposta all'attenzione del Giudice Sportivo Nazionale la valutazione di alcune circostanze e condotte segnalate dal Tecnico Claudio Bandini, inerenti la competizione sportiva denominata European Trophy Gimkana 2022 svoltasi nei giorni 4-5-6 Agosto 2022 a carico degli Ufficiali di Gara, Giampiero Quaglia, Odette Malavasi, Germano Lorenzi.

Nella segnalazione si faceva riferimento ad episodi che sarebbero accaduti durante la manifestazione sportiva che qui vengono riportati:

- a) Giudici ed Istruttori interagivano durante le gare con i possessori di patenti del tipo B.
- b) Il Giudice Giampiero Quaglia nell'atto di adempiere alle sue funzioni di organo giudicante proferiva la frase "OGGI IL REGOLAMENTO LO FACCIAMO IO" quale risposta ad una contestazione effettuata.
- c) Il Cavaliere Francesco Fenzi pativa senza motivo l'assegnazione di un verdetto di "NO TIME"
- d) I Giudici presenti in campo, omettevano di dare adeguate risposte e spiegazioni in merito alle ricevute contestazioni
- e) I Giudici di gara omettevano l'assegnazione dei verdetti di "NO TIME" pur essendo in presenza di elementi tali da giustificare in toto la loro emissione. Si contestava, in particolare, la circostanza di un cavaliere vittima di una caduta dopo aver oltrepassato la fotocellula, che avrebbe dovuto essere eliminato dalla competizione.
- f) I Giudici venivano contestati nei loro verdetti e messa in dubbio la loro imparzialità, a causa della presenza di loro familiari nelle gare suddette.

Settore Nazionale OPES EQUITAZIONE : VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : Via Ravetto, 51 Caselette (TO)

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





GIUSTIZIA SPORTIVA

Facendo seguito alla segnalazione di cui sopra, si procedeva ad acquisire prova dei fatti dedotti, mediante dichiarazioni testimoniali da parte di soggetti indicati nel ricorso presentato, quali persone in grado di riferire in merito ai fatti contestati. In ragione di ciò la Procura in osservanza ai propri poteri di indagine procedeva preliminarmente alla verifica dei requisiti formali per la validità della deposizione, accertando che tra i nominativi indicati soltanto la Sig.Ra Barbara Barucci in qualità di tesserata poteva rendere valida deposizione, nel mentre gli altri testimoni indicati Cecile Camendiz, Michele Gemolini, Moreno Testi, Moreno Ricci, non risultando tesserati presso tale ente, non potevano esperire alcuna valida dichiarazione.

Si procedeva, in ogni caso alla richiesta di invio di tutte le dichiarazioni testimoniali, le quali venivano comunque prese in considerazione dalla Procura per l'accertamento dei fatti, tanto è che veniva aperto il presente procedimento.

Tutti gli interessati facevano pervenire memorie difensive e documentazione a supporto. Le memorie difensive presentavano le medesime argomentazioni e conclusioni.

Tutti i testimoni facevano pervenire anche essi proprie memorie riportanti le medesime argomentazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questo Giudice ritiene sufficienti tutti gli atti pervenuti a vario titolo, le memorie e la documentazione opportunamente depositata, al fine di decidere in merito ai fatti contestati nel ricorso presentato, rilevando altresì che tutti gli interessati hanno compiutamente argomentato in merito alle contestazioni effettuate tutte sottoposte ad accurata indagine da parte dal Procuratore.

Relativamente al punto a - Facendo riferimento ai Regolamenti Nazionali di Disciplina, le contestazioni avanzate non trovano risultati positivi. Risulta, infatti, acclarato che sia i Tecnici che gli ufficiali di campo non possano interagire con cavalieri dotati di patenti B, ai quali non possono e non devono rivolgere volontariamente parola. Ciò al fine di mantenere condotte corrette atte a garantire tutti i partecipati la gara. Diverso è invece il caso, quando in un contesto gara, il Giudice si limiti a rispondere ad una domanda, quale atto involontario e sporadico, scaturente a volte da un riflesso dettato dal momento o dalla distrazione, che certamente non può integrare alcuna fattispecie atta a prevedere

Settore Nazionale OPES Equitazione :VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : Via Ravetto,51 Caselette (TO)

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





GIUSTIZIA SPORTIVA

per esso alcun tipo di provvedimento punitivo, ancor più che come da regolamento è stato imputato al cavaliere un verdetto di "NO TIME".

Relativamente al punto b- Gli Ufficiali di gara non possono in alcun modo modificare i Regolamenti Nazionali di Disciplina, ma sotto la loro responsabilità, possono intraprendere le azioni che ritengono necessarie per un buon esito dell'evento. Ne consegue la concreta possibilità di applicare, in presenza di motivi validi e concreti, atti diretti ad assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni organizzate e la loro buona riuscita, che non comportano certamente la modifica dei regolamenti di disciplina. Relativamente alla presunta frase asserita dal Giudice di gara, appare doveroso evidenziare che lo stesso non ha mai inteso proferire alcunchè in merito ad un eventuale cambio del regolamento, nessuno dei testi indicati ha mai confermato, infatti, di aver udito il Sig. Giampiero Quaglia pronunciare la frase addebitategli. A tal proposito si cita altresì, l'art.1 del Regolamento di Giustizia Sportiva – comma primo -Principi generali – il quale stabilisce che tutti i Tesserati hanno l'obbligo di mantenere una condotta ispirata ai principi della lealtà, probità, della rettitudine, nonché della correttezza morale in tutti i rapporti anche economici concernenti l'attività dell'Ente tra i soci e associati, avere la più scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento nonché delle decisioni e dei provvedimenti che tutti gli organi dell'Ente riterrà legittimo adottare, non esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione della Dirigenza, dei soci e delle persone che operano all'interno dei Centri. L'aver espresso una opinione in merito ad una eventuale applicazione del regolamento esistente, poi applicato concretamente in sede di giudizio non comporta la violazione di detti principi, né altrettanto l'intenzione di cambiare il regolamento stesso. Pertanto, pur non escludendo, che in determinati contesti alcune parole o frasi possano essere oggetto di personale interpretazione, rimane però accertato che in questo caso di specie non soltanto non vi è stata violazione del regolamento, ma non è stata, inoltre mai manifestata alcuna volontà di cambio delle norme che sottendono allo stesso da parte dei Giudici, con la conseguenza che in questo caso di specie il fatto non sussiste.

Relativamente al punto c- A seguito della presentazione del ricorso per il cavaliere Francesco Fenzi ai fini di una più corretta valutazione della questione prospettata, si procedeva a nominare un Consulente Tecnico esterno che dopo aver preso visione del video ufficiale decideva accogliere in toto le ragioni del ricorrente. In riferimento a ciò, trattandosi di singolo episodio, questo Giudicante non ritiene la condotta dei Giudici Operanti commessa in violazione dell'art.4 del Regolamento Di Giustizia punto 3, valutando la stessa quale comportamento anche omissivo diretto ad alterare lo svolgimento di una competizione sportiva, né di dover applicare circostanze aggravanti in merito

Settore Nazionale OPES Equitazione :VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : Via Ravetto,51 Caselette (TO)

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





GIUSTIZIA SPORTIVA

non essendo derivata per l'appunto alcuna alterazione del risultato della gara espletata. La condotta dei Giudici operanti, appare riconducibile ad un errore commesso in buona fede, senza dolo o colpa grave nella consapevolezza che in ottemperanza all'art.4 della CARTA DEL FAIR PLAY, ogni concorrente ha il dovere di accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sportivi, nella certezza che gli stessi "hanno diritto all'errore"; Per tali motivi, non ricorrendone i presupposti di legge, non si ritiene applicabile nei confronti di Giudici o/e di Ufficiali di gara alcun provvedimento. E' però, obbligo, di Codesta Giustizia, sensibilizzare questi ultimi ad una più attenta visione dei filmati e dei video di gara, dal momento che solo una più accurata verifica oltre a prevenire eventuali problematiche e successivi ricorsi, si rivelerà utile per mantenere un clima sereno e collaborativo durante le competizioni. Non vi è dubbio però che per ragioni di giustizia, il ricorso presentato dal tesserato Francesco Fenzi debba trovare accoglimento, con la restituzione allo stesso, tramite bonifico bancario, da parte del Comitato Organizzatore presieduto dal Sig. Denis Arreola della somma di € 100,00, depositati in cauzione per la presentazione del ricorso entro e non oltre 5 giorni dalla presente.

Relativamente al punto d) Le Norme Generali poste a sostegno di tutti i Regolamenti sportivi, stabiliscono che per il corretto svolgimento della competizione, non è ammesso in alcun modo ricevere delucidazioni o spiegazioni in merito all'operare dei Giudici Designati o/e Ufficiali Di Gara, durante lo svolgimento delle stesse; né è altrettanto legittimo che alcuno possa interrompere una gara, anche disputata da altri, al fine di ricevere risposte a domande o quesiti in merito a quanto accaduto durante la stessa, rivolgendosi direttamente ai Giudici in campo. Ciò integra grave comportamento sanzionabile e punibile nella misura in cui tale condotta possa aver disturbato l'operato dei Giudici designati o/Ufficiali Di Gara nell'espletamento delle loro legittime funzioni. L'art.3 del regolamento di Giustizia Sportiva stabilisce, senza ombra di dubbio alcuno che "sono punibili anche se non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati.. Interrompere o creare disturbo ad una competizione in pieno svolgimento per ricevere spiegazioni in merito ad un giudizio sportivo, oltre ad integrare una condotta antisportiva non diretta all'accettazione di un verdetto, costituisce violazione di tutti quei principi posti a fondamento dell'attività sportiva, che devono essere perseguiti indipendentemente dal risultato raggiunto, che può essere contestato nelle opportune sedi e con le opportune modalità. Eguale considerazione meritano poi, tutti coloro che in possesso di eguale qualifica, Giudice o Tecnico, nell'espletamento delle competizioni giudicate da altri, esprimano giudizi in merito ad eventuali loro diverse posizioni, creando inutilmente turbativa e pregiudizio tra i

Settore Nazionale OPES Equitazione :VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : Via Ravetto,51 Caselette (TO)

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





GIUSTIZIA SPORTIVA

partecipanti. Alla luce delle superiori considerazioni, in merito ai fatti descritti, non si ritiene allo stato, per questioni di giustizia, di dover applicare provvedimenti nei confronti di alcuno. In ottemperanza però all'art. 5 del Codice Etico che impone ai Tecnici, di comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza; promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il *Fair Play*; non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropriate; rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente; rispettare tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli; agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all'autonomia, all'autoresponsabilità, ad un comportamento socialmente positivo e leale; creare un'atmosfera e un ambiente piacevoli, antepoendo il benessere psico-fisico, si ritiene però doveroso rivolgere a Tecnici e Referenti un ammonimento affinché, in ottemperanza alle regole che sottendono lo stesso, nonché a quelle che ispirano l'operato di codesto ente, educino i cavalieri, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il *Fair Play* che il successo agonistico evitando sterili ed inutili discussioni con atteggiamenti che potrebbero in futuro, se perpetrati portare ad ammonizioni e/o sospensioni.

Relativamente al punto e) La caduta di un cavaliere a termine della sua prestazione non comporta una squalifica, dal momento che lo stesso ha terminato regolarmente il suo percorso di gara, il quale non è stato pertanto inficiato da alcun elemento esterno atto a giustificare l'applicazione di un tale provvedimento. Non vi è dubbio, quindi, che i fatti contestati al punto "e" non possano trovare accoglimento.

Relativamente al punto f- L'art. 5 del Codice Etico dello staff tecnico - **Istruttori, Giudici, referenti, Trainer, Formatori**) **stabilisce che** - Le figure Tecniche devono tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo sia nell'ambito sportivo che educativo e devono trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello Sport. Dovranno svolgere la propria attività professionale in modo competente ed agire sempre con rettitudine ed onestà, dovranno agire nell'interesse degli allievi e circoli o Associazioni presso le quali operano, con dedizione ma sempre entro i limiti della propria preparazione e responsabilità professionale. In ragione di ciò i Giudici chiamati i non dovrebbero, di regola, prestare il loro operato nel caso di conflitto di interessi, come indicato nel REGOLAMENTO UFFICIALI DI GARA al fine di garantirne la assoluta imparzialità nelle decisioni e nei giudizi. Tale assunto non è però perentorio, potendo i comitati organizzatori, fare riferimento a figure professionali, potenzialmente in stato di conflitto di interessi, per

Settore Nazionale OPES Equitazione :VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : Via Ravetto,51 Caselette (TO)

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





GIUSTIZIA SPORTIVA

questioni di costi eccessivi , purchè tale fatto sia conosciuto, approvato ed accettato dai terzi . Relativamente ai fatti denunciati di presunti “favoritismi “ legati alla presenza, all’interno delle competizioni di soggetti legati da rapporti familiari o di parentela con alcuni dei Giudicanti , si rileva ,preliminarmente , dalle testimonianze acquisite in sede di istruzione probatoria , che tutti erano a conoscenza di legami di parentela tra alcuni concorrenti e Giudici, e nessuna obiezione era stata mossa dagli interessati o da altri prima dell’inizio delle competizioni ,con conseguente accettazione dello status quo . Tale circostanza , conosciuta ed accettata tacitamente con l’iscrizione alla competizione sportiva , in assenza di segnalazioni al Comitato Organizzatore ed Ufficiali di Gara , era , pertanto da ritenersi allo stato, completamente superata . In ogni caso dall’analisi dei documenti di gara nonché dalle classifiche definitive , si può affermare che non vi sono stati comunque favoritismi . Un ammonimento , va in ogni caso , rivolto ai comitati organizzatori , ai quali spetta l’obbligo giuridico e morale di osservare i principi di imparzialità nell’assegnazione o designazione dei Giudici di Gara, i quali oltre ad dover osservare la normale turnazione , dovranno essere scelti tra quelli fuori dalla Regione di svolgimento della competizione .

P.Q.M.

Il GS, esaminati gli atti di causa , le memorie addotte dai ricorrenti , per le ragioni di cui sopra dispone non doversi procedere nei confronti degli interessati con conseguente archiviazione del presente procedimento. Ordina comitato Organizzatore di EUROPEAN TROPHY GIMKANA nella figura di Denis Arreola di rendere al cavaliere Federico Fenzi la somma di € 100,00 entro e non oltre 5 gg dalla presente.

MANDA

Alla Segreteria Nazionale affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio della Procura ed agli interessati , Sig.ri Odette Malavasi, Giampiero Quaglia, Germano Lorenzi, Claudio Bandini , curandone la pubblicazione secondo termini di Regolamento e l’immediata esecuzione .

Reggio Calabria lì 16.09.2022

f.to Giudice Sportivo Opes Equitazione

Avv.Valeria M. Lo Schiavo

Settore Nazionale OPES Equitazione :VIA Bonino 1, La Cassa (TO) nazionale@opesequitazione.it – www.opesequitazione.it

Sede Operativa : Via Ravetto,51 Caselette (TO)

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM



Ente di Promozione Sportiva
Prestigioso e riconosciuto dal
Comitato Italiano Paralimpico